

Circolare del Ministero dell'Interno n° 61 del 30 ottobre 1968

Oggetto: Trasporto aereo di materie radioattive e fissili speciali. Prescrizioni tecniche.

In adempimento a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha diramato alle Amministrazioni, agli enti interessati e alle Prefetture la circolare n. 316597/32.1 del 1° agosto 1968 contenente le prescrizioni per il trasporto aereo di materie radioattive e fissili speciali.

Si richiama l'attenzione sulle Sezioni VI e VII e in particolare sugli artt. 111, 119 e 123 relativi agli incidenti nell'ambito aeroportuale, alla sosta ed agli eventuali incidenti fuori aeroporto degli aerei che effettuano il trasporto.

Per quanto riguarda la sosta dovrà tenersi conto della dose massima ammissibile per singoli individui prevista dagli artt. 100 e 101 della stessa circolare. Pertanto i dispositivi atti ad impedire l'avvicinamento alla zona implicata o all'aeromobile di persone non addette al trasporto, dovranno essere posti a distanza tale che la dose assorbita dalle persone non superi quelle prescritte.

In caso d'incidente di cui agli artt. 111 e 123, si dovrà provvedere immediatamente all'eventuale salvataggio delle persone ed all'isolamento della zona, fermo restando le dosi massime ammissibili per la popolazione. Il personale d'intervento dovrà operare con la protezione di autorespiratori avendo cura di non superare la dose di 12 rem. Al termine delle operazioni si dovrà provvedere alla sua eventuale decontaminazione nonché a quella dei mezzi e dei materiali impiegati.

Del fatto dovrà essere data immediata notizia a questo Ministero che provvederà, d'intesa con le Amministrazioni interessate e con il CNEN, ad impartire le necessarie istruzioni ai fini della rimozione delle sostanze radioattive coinvolte e alle eventuali operazioni di decontaminazione che si rendessero necessarie.